



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 marzo 2013 (10.04)
(OR. en)**

7325/13

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0065 (COD)**

**CODEC 537
MAR 27
TRANS 103
SOC 163
PE 123**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle responsabilità dello Stato di bandiera ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/13/CE del Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE
– Risultati dei lavori del Parlamento europeo
(Strasburgo, 11 - 14 marzo 2013)

I. INTRODUZIONE

La relatrice, Pervenche BERÈS (S&D, FR), ha presentato, a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, una relazione contenente 55 emendamenti (emendamenti 1 - 55) alla proposta di direttiva.

I gruppi politici S&D, Verts/ALE, GUE/NGL (ed altri) hanno inoltre presentato 14 emendamenti (emendamenti 56 - 69).

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo 13 marzo 2013, senza discussione preliminare, il Parlamento ha adottato i 69 emendamenti proposti, il cui testo è allegato alla presente nota.

La votazione della risoluzione legislativa è stata rimandata ad una successiva sessione e non si è pertanto conclusa la prima lettura del Parlamento europeo, mantenendo così la possibilità di raggiungere un accordo in prima lettura. La questione è stata quindi rinviata alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali, conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo.

Responsabilità dello Stato di bandiera ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/13/CE del Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti sulla convenzione sul lavoro marittimo *I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 marzo 2013, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle responsabilità dello Stato di bandiera ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/13/CE del Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD))¹

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

¹ La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0037/2013).

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Anche se la direttiva 2009/21/CE disciplina le responsabilità dello Stato di bandiera incorporando nel diritto dell'Unione il sistema di audit dell'Organizzazione marittima internazionale e introducendo la certificazione di qualità delle autorità marittime nazionali, si ritiene che una direttiva separata relativa alle norme sul lavoro marittimo sia più appropriata e in grado di riflettere con maggiore chiarezza le diverse finalità e procedure.

Emendamento

(10) Anche se la direttiva 2009/21/CE disciplina le responsabilità dello Stato di bandiera incorporando nel diritto dell'Unione il sistema di audit dell'Organizzazione marittima internazionale e introducendo la certificazione di qualità delle autorità marittime nazionali, si ritiene che una direttiva separata relativa alle norme sul lavoro marittimo sia più appropriata e in grado di riflettere con maggiore chiarezza le diverse finalità e procedure. ***Pertanto, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la direttiva 2009/21/CE, le cui disposizioni si applicano soltanto alle convenzioni OMI. È comunque opportuno che gli Stati membri possano continuare a sviluppare, attuare e gestire un sistema di gestione della qualità per gli aspetti operativi delle attività dell'amministrazione marittima legate al ruolo di Stato di bandiera che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.***

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) La direttiva 2009/13/CE si applica ai marittimi che lavorano sulle navi battenti bandiera di uno Stato membro. Gli Stati membri ***devono pertanto verificare*** che le navi battenti la loro bandiera ***osservino tutte le disposizioni*** di tale direttiva.

Emendamento

(11) La direttiva 2009/13/CE si applica ai marittimi che lavorano sulle navi battenti bandiera di uno Stato membro. Gli Stati membri ***dovrebbero garantire l'assolvimento efficace degli obblighi su di essi incombenti in quanto Stati di bandiera per quanto riguarda l'attuazione dei pertinenti aspetti della convenzione sul lavoro marittimo del 2006 che corrispondono agli elementi figuranti nell'allegato a tale direttiva in relazione alle*** navi battenti la loro bandiera. ***Ai fini della creazione di un sistema efficace per i meccanismi di controllo, comprese le***

ispezioni, uno Stati membro potrebbe concedere un'autorizzazione a istituzioni pubbliche o ad altri organismi ai sensi della convenzione sul lavoro marittimo del 2006.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) L'applicazione e/o l'interpretazione della presente direttiva non dovrebbero in alcun caso comportare una riduzione del livello di tutela di cui godono attualmente i lavoratori in virtù della legislazione dell'Unione.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva stabilisce norme intese ad assicurare che gli Stati membri adempiano efficacemente ai loro obblighi di Stati di bandiera nel verificare l'osservanza della direttiva 2009/13/CE da parte delle navi battenti la loro bandiera. La presente direttiva non pregiudica la direttiva 2009/21/CE *del Parlamento europeo e del Consiglio*.

La presente direttiva stabilisce norme intese ad assicurare che gli Stati membri adempiano efficacemente ai loro obblighi di Stati di bandiera nel verificare l'osservanza della direttiva 2009/13/CE *e dell'accordo concluso dalle parti sociali ivi allegato* da parte delle navi battenti la loro bandiera. La presente direttiva non pregiudica la direttiva 2009/21/CE¹.

¹ *GU L 131 del 28.5.2009, pag. 132.*

Emendamento 5

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Definizioni

Definizioni

b bis) "direttiva 2009/13/CE": tale

direttiva e l'accordo concluso dalle parti sociali ivi allegato;

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***b ter) "certificato di lavoro marittimo",
"certificato di lavoro marittimo provvisorio"
e "dichiarazione di conformità del lavoro
marittimo": rispettivamente, i documenti di
cui alla regola A5.1.3, paragrafo 9, della
convenzione sul lavoro marittimo del 2006
elaborati secondo il formato corrispondente
ai modelli indicati nell'allegato A5-II di tale
convenzione;***

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Controllo della conformità

Controllo *e certificazione* della conformità

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***-1. Ciascuno Stato membro garantisce
l'adempimento degli obblighi previsti dalla
direttiva 2009/13/CE a bordo delle navi
battenti la propria bandiera.***

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Ai fini della creazione di un efficace sistema di ispezione e certificazione delle condizioni del lavoro marittimo, gli Stati membri possono autorizzare, ove opportuno, istituzioni pubbliche o altri organismi (compresi quelli di un altro Stato Membro, se quest'ultimo acconsente) di cui riconoscono la competenza e l'indipendenza a effettuare ispezioni o rilasciare certificati o entrambe le cose. In ogni caso, gli Stati membri conservano la piena responsabilità dell'ispezione e della certificazione delle condizioni di lavoro e di vita dei marittimi interessati a bordo delle navi battenti la loro bandiera.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Ciascuno Stato membro istituisce un sistema efficace di ispezione e certificazione delle condizioni del lavoro marittimo, conformemente alle regole 5.1.3 e 5.1.4 nonché agli standard A5.1.3 e A5.1.4 della convenzione sul lavoro marittimo, in modo da assicurare che le condizioni di lavoro e di vita dei marittimi a bordo delle navi battenti la sua bandiera siano e permangano conformi alle norme previste da tale convenzione.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. Il certificato di lavoro marittimo, corredato di una dichiarazione di conformità del lavoro marittimo, attesta, salvo prova contraria, che la nave è stata debitamente ispezionata dallo Stato membro di bandiera e che le prescrizioni della direttiva 2009/13/CE relative alle condizioni di lavoro e di vita dei marittimi sono rispettate nella misura certificata.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quinquies. Le informazioni relative al sistema di cui al paragrafo 1 ter del presente articolo, anche per quanto riguarda le modalità di valutazione della sua efficacia, figurano nelle relazioni che gli Stati membri trasmettono all'Ufficio internazionale del lavoro a norma dell'articolo 22 della sua costituzione.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 sexies. Ciascuno Stato Membro definisce obiettivi e regole precisi per la gestione dei sistemi di ispezione e di certificazione, nonché procedure generali idonee per valutare in che misura sono raggiunti tali obiettivi e rispettate tali regole.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 septies. Ogni Stato Membro esige che una copia della direttiva 2009/13/CE e dell'accordo tra le parti sociali ivi allegato sia disponibile a bordo di tutte le navi battenti la sua bandiera.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 octies. L'intervallo tra le ispezioni non supera i tre anni.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Personale responsabile del controllo di conformità

Organismi riconosciuti e il loro personale responsabile del controllo di conformità

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che **il** personale incaricato di verificare la corretta attuazione della direttiva 2009/13/CE **disponga** della formazione, della competenza, del mandato, dei poteri, della posizione e dell'indipendenza necessari o auspicabili per consentirgli di effettuare la verifica e di garantire l'osservanza della direttiva.

1. Gli Stati membri assicurano che **le istituzioni o altre organizzazioni ("organizzazioni riconosciute") di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis, e i membri del loro** personale incaricato di verificare la corretta attuazione della direttiva 2009/13/CE **dispongano** della formazione, della competenza, del mandato, dei poteri, della posizione e dell'indipendenza necessari o

auspicabili per consentirgli di effettuare la verifica e di garantire l'osservanza della direttiva. ***Le funzioni di ispezione o di certificazione che le organizzazioni riconosciute possono essere autorizzate a svolgere rientrano tra le attività che i paragrafi da 1 ter a 1 quinquies prevedono espressamente siano svolte dallo Stato membro o da un'organizzazione riconosciuta.***

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Fatti salvi i diritti e i doveri degli Stati di bandiera, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) può coadiuvare gli Stati membri nell'ambito della sorveglianza sugli organismi riconosciuti che svolgono funzioni di certificazione per conto degli Stati membri stessi a norma dell'articolo 9 della direttiva 2009/151/CE.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1b. Qualsiasi autorizzazione rilasciata in materia di ispezioni autorizza almeno l'organizzazione riconosciuta a esigere che si ponga rimedio alle carenze eventualmente riscontrate nelle condizioni di lavoro e di vita dei marittimi e siano effettuate le relative ispezioni su richiesta dello Stato di approdo.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. Ciascuno Stato membro predispone:

a) un sistema atto a garantire l'adeguatezza del lavoro svolto dagli organismi riconosciuti, tra cui informazioni sull'insieme delle disposizioni applicabili della legislazione nazionale e degli strumenti internazionali pertinenti; e

b) le procedure di comunicazione con tali organizzazioni e il controllo del loro operato.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quinquies. Ciascuno Stato membro fornisce all'Ufficio internazionale del lavoro l'elenco degli organismi riconosciuti autorizzati a svolgere attività per suo conto e provvede al tenere tale elenco aggiornato. L'elenco specifica le funzioni che organismi riconosciuti sono autorizzati a svolgere.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 bis

Certificato di lavoro marittimo

4 bis. Ciascuno Stato membro esige dalle navi battenti la propria bandiera che conservino e tengano aggiornato un certificato di lavoro marittimo attestante che le condizioni di lavoro e di vita dei marittimi

a bordo, comprese le misure tese a garantire la continua conformità delle disposizioni adottate da citare nella dichiarazione di conformità del lavoro marittimo, sono state ispezionate e sono conformi ai requisiti della legislazione nazionale o delle altre misure che danno attuazione alla direttiva 2009/13/CE e all'accordo tra le parti sociali ivi allegato.

Emendamento 23

**Proposta di direttiva
Articolo 4 ter – paragrafo 1 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 ter

Ispezioni e applicazione

1. Ciascuno Stato Membro verifica, mediante un sistema efficace e coordinato di ispezioni periodiche, monitoraggio e altre misure di controllo, che le navi battenti la propria bandiera rispettino le prescrizioni della direttiva 2009/13/CE, come attuate nella legislazione nazionale.

Emendamento 24

**Proposta di direttiva
Articolo 4 ter – paragrafo 2 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2. I paragrafi da 3 a 18 contengono descrizioni dettagliate riguardo al sistema di ispezione e di controllo dell'applicazione di cui al paragrafo 1.

Emendamento 25

**Proposta di direttiva
Articolo 4 ter – paragrafo 3 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ciascuno Stato Membro dispone di un sistema di ispezione relativo alle condizioni

che si applicano ai marittimi a bordo delle navi battenti la propria bandiera, anche per verificare l'osservanza, se del caso, delle misure relative alle condizioni di lavoro e di vita enunciate nella dichiarazione di conformità del lavoro marittimo, nonché delle prescrizioni della direttiva 2009/13/CE.

Emendamento 26

**Proposta di direttiva
Articolo 4 ter – paragrafo 4 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

4. Lo Stato membro designa un numero sufficiente di ispettori qualificati per assumersi le responsabilità che gli incombono in virtù del paragrafo 3. Qualora degli organismi riconosciuti siano autorizzati a svolgere ispezioni, lo Stato membro esige che il personale addetto a tale attività sia in possesso delle qualifiche richieste a tal fine e conferisce agli interessati l'autorità giuridica necessaria per esercitare le loro funzioni.

Emendamento 27

**Proposta di direttiva
Articolo 4 ter – paragrafo 5 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

5. Sono adottate opportune disposizioni per assicurare che gli ispettori dispongano della formazione professionale, della competenza, del mandato, dei poteri, della posizione e dell'indipendenza necessari o auspicabili per poter effettuare la verifica e garantire la conformità prevista al paragrafo 3.

Emendamento 28

**Proposta di direttiva
Articolo 4 ter – paragrafo 6 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

6. Se uno Stato membro riceve un reclamo

che non considera manifestamente infondato od ottiene le prove che una nave battente la propria bandiera non si conforma alle prescrizioni della direttiva 2009/13/CE o che vi sono gravi carenze nell'applicazione delle misure enunciate nella dichiarazione di conformità del lavoro marittimo, detto Stato adotta i provvedimenti necessari per indagare sulla questione e accertarsi che siano adottate misure atte a porre rimedio alle carenze riscontrate.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Articolo 4 ter – paragrafo 7 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7. Ciascuno Stato membro stabilisce regole appropriate e ne assicura l'effettiva applicazione, in modo da garantire agli ispettori condizioni giuridiche e di servizio tali da renderli indipendenti da ogni cambio di governo e da ogni indebita influenza esterna.

Emendamento 30

Proposta di direttiva Articolo 4 ter – paragrafo 8 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8. Gli ispettori che abbiano ricevuto chiare direttive circa i compiti da assolvere e siano muniti di poteri adeguati sono autorizzati a:

a) salire a bordo delle navi battenti la bandiera dello Stato membro;

b) eseguire tutti gli esami, i controlli o le inchieste che ritengono necessari per assicurarsi che le norme siano rigorosamente rispettate e

c) esigere che sia posto rimedio a qualsiasi carenza e proibire a una nave di lasciare il porto finché non siano state adottate le misure necessarie, ove vi sia motivo di ritenere che tali carenze costituiscono una

grave infrazione delle prescrizioni della direttiva 2009/13/CE, compresi i diritti dei marittimi, o rappresentano un grave pericolo per l'incolumità, la salute o la sicurezza dei marittimi.

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 4 ter – paragrafo 9 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9. Qualsiasi misura adottata a norma del paragrafo 8, lettera c), può essere oggetto di un eventuale ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa.

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 4 ter – paragrafo 10 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10. Gli ispettori hanno la facoltà di formulare pareri invece che stabilire o raccomandare azioni giudiziarie ove non si sia in presenza di un'infrazione manifesta alle prescrizioni della direttiva 2009/13/CE che metta in pericolo l'incolumità, la salute o la sicurezza dei marittimi interessati e non esistano antecedenti di infrazioni analoghe.

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 4 ter – paragrafo 11 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

11. Gli ispettori mantengono riservata la fonte di qualsiasi reclamo o rimostranza circa l'esistenza di un pericolo o di carenze che potrebbero compromettere le condizioni di lavoro e di vita dei marittimi o una violazione delle leggi e regolamentazioni e non rivelano all'armatore, al suo rappresentante o all'esercente della nave che

è stata effettuata un'ispezione a seguito di tale reclamo o rimostranza.

Emendamento 34

**Proposta di direttiva
Articolo 4 ter – paragrafo 12 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

12. Agli ispettori non devono essere affidati compiti che, in ragione della loro entità o natura, possano interferire con l'efficacia dell'ispezione o pregiudicare in qualsiasi modo la loro autorità o imparzialità nei confronti degli armatori, dei marittimi o di ogni altra parte interessata.

In particolare, gli ispettori:

a) non sono autorizzati ad avere eventuali interessi, diretti o indiretti, nelle attività che sono chiamati a controllare; e

b) sono tenuti, fatte salve le sanzioni o misure disciplinari appropriate, a non rivelare, anche dopo aver lasciato il servizio, i segreti commerciali o i processi lavorativi riservati o le informazioni di natura personale di cui possono essere venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Emendamento 35

**Proposta di direttiva
Articolo 4 ter – paragrafo 13 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

13. Per ogni ispezione effettuata, gli ispettori trasmettono una relazione all'autorità competente dello Stato membro. Una copia della relazione, in lingua inglese o nella lingua di lavoro della nave, è trasmessa al comandante mentre una seconda copia è affissa sulla bacheca avvisi della nave a informazione dei marittimi e, su richiesta, è inviata ai loro rappresentanti.

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 4 ter – paragrafo 14 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

14. L'autorità competente di ciascuno Stato Membro tiene un registro delle ispezioni effettuate sulle condizioni applicate ai marittimi a bordo delle navi battenti bandiera dello Stato membro in questione. Essa pubblica una relazione annuale sulle attività ispettive entro un termine ragionevole che non supera i sei mesi a decorrere dalla fine dell'anno.

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 4 ter – paragrafo 15 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

15. Nel caso di un'inchiesta condotta in seguito a un grave incidente, la relazione è trasmessa all'autorità competente dello Stato membro appena possibile e comunque non oltre un mese dalla conclusione dell'inchiesta.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 4 ter – paragrafo 16 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

16. Quando si procede a un'ispezione o quando sono state adottate misure ai sensi del presente articolo, è importante compiere tutti gli sforzi possibili per evitare che la nave sia indebitamente trattenuta o la sua partenza indebitamente ritardata.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 4 ter – paragrafo 17 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

17. Possono essere corrisposte indennità conformemente alla legislazione nazionale per ogni danno o perdita risultanti dall'esercizio illecito dei poteri degli ispettori. L'onere della prova incombe, in ogni caso, sul reclamante.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 4 ter – paragrafo 18 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

18. Ciascuno Stato membro prevede e applica in maniera efficace sanzioni adeguate e altre misure correttive in caso di violazione delle prescrizioni della direttiva 2009/13/CE, compresi i diritti dei marittimi, e di resistenza agli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se uno Stato membro riceve un reclamo che non considera manifestamente infondato **o** ottiene le prove che una nave battente la sua bandiera non si conforma alle prescrizioni della direttiva 2009/13/CE o che le relative misure di attuazione presentano gravi carenze, detto Stato adotta le misure necessarie per indagare sulla questione e accertarsi che siano presi provvedimenti atti a rimediare alle carenze constatate.

1. Se uno Stato membro riceve un reclamo che non considera manifestamente infondato ***ai sensi del diritto internazionale del lavoro, quale ad esempio la convenzione sul lavoro marittimo, o ai sensi della direttiva 2009/13/CE, esso adotta le misure necessarie per indagare sulla questione e accertarsi che siano presi provvedimenti atti a ovviare alle carenze riscontrate.***

Se uno Stato membro ottiene le prove, ***mediante ispezione,*** che una nave battente la sua bandiera non si conforma alle

prescrizioni della direttiva 2009/13/CE o che le relative misure di attuazione presentano gravi carenze, detto Stato adotta le misure necessarie per indagare sulla questione e accertarsi che siano presi provvedimenti atti a rimediare alle carenze constatate.

Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il personale ***incaricato del trattamento dei reclami*** considera riservata la fonte di qualsiasi rimostranza o reclamo concernente un pericolo o una carenza con riguardo alle condizioni di lavoro e di vita dei marittimi o una violazione delle norme e regolamentazioni e non fornisce alcuna indicazione all'armatore, al suo rappresentante o all'operatore della nave sul fatto che è stata effettuata un'ispezione a seguito di tale rimostranza o reclamo.

Emendamento

2. Il personale considera riservata la fonte di qualsiasi rimostranza o reclamo concernente un pericolo o una carenza con riguardo alle condizioni di lavoro e di vita dei marittimi o una violazione delle norme e regolamentazioni e non fornisce alcuna indicazione all'armatore, al suo rappresentante o all'operatore della nave sul fatto che è stata effettuata un'ispezione a seguito di tale rimostranza o reclamo.

Emendamento 43

Proposta di direttiva Articolo 5 bis – paragrafo 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis

Procedure di reclamo a bordo

1. Gli Stati membri esigono che a bordo delle navi battenti la propria bandiera siano previste procedure per il trattamento equo, efficace e tempestivo dei reclami dei marittimi in merito a presunte violazioni delle prescrizioni della direttiva 2009/13/CE, compresi i diritti dei marittimi.

Emendamento 44

Proposta di direttiva Articolo 5 bis – paragrafo 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri vietano e sanzionano qualsiasi tipo di ritorsione contro un marittimo che abbia presentato un reclamo.

Emendamento 45

Proposta di direttiva Articolo 5 bis – paragrafo 3 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto del marittimo di avvalersi di qualsiasi strumento di tutela che egli ritenga appropriato.

Emendamento 46

Proposta di direttiva Articolo 5 bis – paragrafo 4 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4. Fatto salvo l'ambito di applicazione eventualmente più ampio della legislazione o dei contratti collettivi nazionali, i marittimi possono avvalersi delle procedure previste a bordo per presentare reclami relativi a qualsiasi questione che costituisca, a loro avviso, una violazione delle prescrizioni della direttiva 2009/13/CE, inclusi i diritti dei marittimi.

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 5 bis – paragrafo 5 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5. Ciascuno Stato membro garantisce che sua legislazione preveda idonee procedure di

reclamo a bordo in modo da soddisfare le prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3. Tali procedure sono volte a regolare la controversia all'origine del reclamo, al livello più basso possibile. Tuttavia, i marittimi hanno in ogni caso il diritto di presentare un reclamo direttamente al comandante e, se lo ritengono necessario, alle autorità esterne competenti.

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 5 bis – paragrafo 6 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6. Le procedure di reclamo a bordo prevedono il diritto del marittimo di essere accompagnato o rappresentato durante il procedimento, nonché misure di salvaguardia contro la possibilità di ritorsioni nei confronti dei marittimi che hanno presentato il reclamo. Il termine "ritorsioni" indica qualsiasi azione negativa compiuta da chiunque nei confronti di un marittimo per la presentazione di un reclamo che non sia manifestamente vessatorio o abusivo.

Emendamento 49

Proposta di direttiva Articolo 5 bis – paragrafo 7 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7. Oltre alla copia del contratto individuale di lavoro, tutti i marittimi ricevono un documento che descrive le procedure di reclamo in vigore a bordo della nave. Il documento contiene in particolare i dati di contatto dell'autorità competente nello Stato di bandiera e, se diverso, nello Stato di residenza del marittimo, il nome di una o più persone a bordo che possono, in maniera riservata, fornire al marittimo consulenza imparziale sul reclamo e assisterlo in altro modo nell'esercizio delle procedure di reclamo disponibili sulla nave, finché si

trova a bordo.

Emendamento 50

**Proposta di direttiva
Articolo 5 ter – paragrafo 1 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 ter

***Responsabilità del fornitore di
manodopera***

1. Fatto salvo il principio della propria responsabilità per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di vita dei marittimi a bordo delle navi battenti la propria bandiera, lo Stato Membro è tenuto altresì a garantire l'applicazione delle prescrizioni del presente articolo in materia di ingaggio, collocamento e copertura previdenziale dei marittimi che sono suoi cittadini o residenti oppure persone domiciliate sul suo territorio, nella misura prevista dal presente articolo.

Emendamento 51

**Proposta di direttiva
Articolo 5 ter – paragrafo 2 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ciascuno Stato membro garantisce il rispetto delle prescrizioni del presente articolo applicabili alla gestione e alle attività dei servizi d'ingaggio e di collocamento dei marittimi presenti sul suo territorio, mediante un sistema di ispezione e di vigilanza e attraverso procedure legali in caso di infrazione delle disposizioni in materia di autorizzazione e altre prescrizioni operative di cui ai paragrafi 4 e 6.

Emendamento 56

**Proposta di direttiva
Articolo 5 ter – paragrafo 3 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3. I paragrafi da 7 a 18 in appresso contengono descrizioni dettagliate per l'applicazione del paragrafo 1.

Emendamento 52

**Proposta di direttiva
Articolo 5 ter – paragrafo 4 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ciascuno Stato membro che gestisce un servizio pubblico d'ingaggio e di collocamento dei marittimi assicura che tale servizio sia gestito in maniera sistematica in modo da proteggere e promuovere i diritti dei marittimi e in materia di impiego, come enunciato nella direttiva 2009/13/CE.

Emendamento 57

**Proposta di direttiva
Articolo 5 ter – paragrafo 5 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

5. Ogni Stato membro predispone un sistema efficace di ispezione e di vigilanza per adempiere alle proprie responsabilità di fornitore di manodopera in virtù del presente articolo.

Emendamento 53

**Proposta di direttiva
Articolo 5 ter – paragrafo 6 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

6. L'autorità competente dello Stato membro in questione verifica e controlla attentamente tutti i servizi d'ingaggio e di collocamento dei marittimi operanti sul territorio dello Stato membro interessato. Le licenze o i certificati o altre autorizzazioni analoghe che permettano l'esercizio di un servizio privato

sul territorio sono concessi o rinnovati soltanto previa verifica che il servizio d'ingaggio e di collocamento dei marittimi soddisfi le condizioni previste dalla legislazione nazionale.

Emendamento 58

**Proposta di direttiva
Articolo 5 ter – paragrafo 7 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

7. Informazioni relative al sistema di cui al paragrafo 4, ivi incluso il metodo utilizzato per valutarne l'efficacia, figurano nelle relazioni trasmesse dagli Stati membri all'Ufficio internazionale del lavoro in applicazione dell'articolo 22 della costituzione di quest'ultimo.

Emendamento 59

**Proposta di direttiva
Articolo 5 ter – paragrafo 8 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

8. Tutti i marittimi hanno accesso a un sistema efficiente, adeguato e trasparente per trovare gratuitamente un impiego a bordo di una nave.

Emendamento 60

**Proposta di direttiva
Articolo 5 ter – paragrafo 9 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

9. I servizi d'ingaggio e di collocamento dei marittimi operanti sul territorio di uno Stato membro sono conformi agli standard enunciati ai paragrafi da 7 a 18.

Emendamento 61

**Proposta di direttiva
Articolo 5 ter – paragrafo 10 (nuovo)**

10. Ciascuno Stato membro esige, per quanto riguarda i marittimi che lavorano a bordo delle navi battenti la propria bandiera, che gli armatori che si avvalgono dei servizi d'ingaggio e di collocamento dei marittimi situati in paesi o territori cui non si applica la convenzione sul lavoro marittimo del 2006, garantiscano che questi servizi siano conformi alle prescrizioni di cui ai paragrafi da 7 a 18.

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 5 ter – paragrafo 11 (nuovo)

11. Ove siano attivi sul territorio di uno Stato membro servizi privati d'ingaggio e di collocamento dei marittimi il cui scopo principale è l'ingaggio e il collocamento di marittimi o servizi che ingaggiano e collocano un ingente numero di marittimi, detti servizi possono funzionare soltanto sulla base di un sistema regolamentato di licenza o certificazione o di altra forma di regolamentazione. Un tale sistema è stabilito, modificato o sostituito soltanto in seguito a consultazioni con le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessati. In caso di dubbio circa l'applicabilità del presente articolo a un determinato servizio privato d'ingaggio e collocamento, le autorità competenti in ciascuno Stato membro decidono in merito previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessati. Non è incoraggiata una proliferazione indebita di tali servizi privati d'ingaggio e collocamento.

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 5 ter – paragrafo 12 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

12. Le disposizioni del paragrafo 11 si applicano – nella misura in cui l'autorità competente dello Stato membro le consideri adeguate, di concerto con le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessati – nel caso di servizi d'ingaggio e collocamento gestiti da un'organizzazione di marittimi operante sul territorio dello Stato membro in questione per la fornitura di marittimi che sono cittadini di tale Stato membro, anche alle navi battenti la sua bandiera. I servizi interessati dal presente paragrafo sono quelli che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) il servizio d'ingaggio e collocamento è gestito conformemente a un contratto collettivo concluso tra detta organizzazione e un armatore;***
- b) sia l'organizzazione di marittimi che l'armatore sono stabiliti sul territorio dello Stato membro;***
- c) lo Stato membro dispone di una legislazione o regolamentazione nazionale o di una procedura per autorizzare o registrare il contratto collettivo che permette l'esercizio del servizio d'ingaggio e di collocamento nonché***
- d) il servizio d'ingaggio e di collocamento è gestito nel rispetto di regole e attraverso misure, assimilabili a quelle previste al paragrafo 14, volte a tutelare e a promuovere i diritti lavorativi dei marittimi.***

Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 5 ter – paragrafo 13 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

13. Nessuna disposizione dei paragrafi da 1 a 18 può:

- a) impedire a uno Stato membro di garantire un servizio pubblico gratuito d'ingaggio e di collocamento dei marittimi nel quadro di una politica volta a soddisfare le esigenze dei marittimi e degli armatori, a prescindere dal fatto che il servizio faccia parte o agisca in coordinamento con un servizio pubblico d'impiego aperto a tutti i lavoratori e datori di lavoro, oppure**
- b) imporre a uno Stato membro l'obbligo di introdurre un sistema per la gestione dei servizi privati d'ingaggio e di collocamento dei marittimi sul suo territorio.**

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 5 ter – paragrafo 14 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

14. Uno Stato membro che adotta il sistema di cui al paragrafo 11 del presente articolo deve come minimo, per mezzo di atti legislativi o altre misure:

- a) vietare ai servizi d'ingaggio e di collocamento dei marittimi di fare ricorso a mezzi, meccanismi o elenchi volti ad impedire o dissuadere i marittimi dall'ottenere un impiego per il quale**

possiedono i requisiti richiesti;

b) impedire che onorari o altre spese siano fatturate, in toto o in parte, al marittimo, direttamente o indirettamente, per l'ingaggio o il collocamento o l'ottenimento di un impiego, al di fuori del costo che il marittimo deve sostenere per ottenere un certificato medico nazionale obbligatorio, il libretto di navigazione nazionale e un passaporto o un altro documento personale di viaggio, ad eccezione però del costo del visto, che è a carico dell'armatore; nonché

c) garantire che i servizi d'ingaggio e di collocamento dei marittimi operanti sul suo territorio:

i) tengano a disposizione, ai fini ispettivi da parte dell'autorità competente dello Stato membro, un registro aggiornato di tutti i marittimi da loro ingaggiati o collocati;

ii) provvedano a che, prima dell'ingaggio o nel corso del processo di ingaggio, il marittimo sia informato dei diritti e dei doveri enunciati nel suo contratto di lavoro e che siano adottate le disposizioni necessarie affinché questi possa esaminare il proprio contratto prima e dopo la firma e che gliene venga consegnata una copia;

iii) verifichino che i marittimi da loro ingaggiati o collocati siano in possesso delle qualifiche richieste e dei documenti necessari per l'impiego in questione, e che

i contratti d'ingaggio marittimo siano conformi alla legislazione vigente e a ogni contratto collettivo incluso nel contratto;
iv) provvedano, nella misura del possibile, a che l'armatore disponga dei mezzi per evitare che i marittimi rimangano bloccati in un porto straniero;
v) esaminino e rispondano a qualsiasi reclamo relativo alla loro attività e notifichino all'autorità competente i reclami per i quali non è stata trovata alcuna soluzione;
vi) creino un sistema di protezione, sotto forma di assicurazione o idonea misura equivalente, per indennizzare il marittimo che abbia subito perdite pecuniarie dovute al mancato servizio d'ingaggio e di collocamento o al fatto che l'armatore, in virtù del contratto d'ingaggio marittimo, non abbia adempiuto ai propri obblighi nei confronti del marittimo.

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 5 ter – paragrafo 15 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

15. L'autorità competente dello Stato membro garantisce la presenza di adeguati meccanismi e procedure al fine di indagare, se necessario, sui reclami relativi alle attività dei servizi d'ingaggio e di collocamento dei marittimi, con il concorso, se del caso, dei rappresentanti degli armatori e dei marittimi.

Emendamento 67

Proposta di direttiva
Articolo 5 ter – paragrafo 16 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

16. Ove uno Stato membro abbia ratificato la convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e trascorso un periodo di 12 mesi a decorrere dal giorno successivo alla registrazione della ratifica presso la Direzione generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, tale Stato membro, nella misura del possibile, informa i propri cittadini dei problemi che possono derivare dall'ingaggio su una nave battente la bandiera di uno Stato che non ha ratificato la convenzione sul lavoro marittimo del 2006, fintantoché non avrà accertato che sono applicati standard equivalenti a quelli fissati dal presente articolo. Le misure adottate a tal fine dallo Stato membro non devono confliggere con il principio della libera circolazione dei lavoratori stipulato dai trattati ai quali potrebbero aver aderito lo Stato membro e l'altro paese interessato.

Emendamento 68

Proposta di direttiva
Articolo 5 ter – paragrafo 17 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

17. Ogni Stato membro cui si applica il paragrafo 16 esige che gli armatori di navi battenti la sua bandiera che utilizzano servizi d'ingaggio e di collocamento dei marittimi stabiliti in paesi o territori ai quali non si applica la convenzione sul lavoro marittimo del 2006, garantiscono, nella misura del possibile, che detti servizi rispettino le prescrizioni dei paragrafi da 7 a 18.

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 5 ter – paragrafo 18 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

18. Nessuna disposizione dei paragrafi da 7 a 18 può comportare una diminuzione degli obblighi e delle responsabilità incombenti agli armatori o a uno Stato membro per quanto concerne le navi battenti la sua bandiera.

Emendamento 54

**Proposta di direttiva
Articolo 5 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 quater

Clausola di revisione

A decorrere dalla data di entrata in vigore della convenzione, la Commissione provvede alla sua incorporazione nel diritto dell'Unione e alla sua applicazione da parte degli Stati membri. La Commissione adotta le misure necessarie a tal fine.

Emendamento 55

**Proposta di direttiva
Articolo 5 quinquies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 quinquies

Relazioni

Ogni cinque anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Tale relazione contiene una valutazione dei risultati ottenuti dagli Stati membri in quanto Stati di bandiera e, se del caso, propone misure complementari atte a garantire la trasposizione e il rispetto della convenzione.